

COMUNE DI
MASSINO VISCONTI
Provincia di Novara

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 85	
Soggetta invio ai capigruppo consiliari	
SC / Delibere	

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI - ART. 3 COMMA 56 LEGGE 244/2007

L'anno duemilanove addì Venticinque del mese di Dicembre alle ore 13.30 nella Sala delle adunanze consiliari.

u

All'appello risultano:

- 1) AIROLDI Antonio
- 2) GEMELLI Angelo
- 3) RAGAZZONI Gabriele
- 4) RAGAZZONI Mauro
- 5) ROSSI Francesco

Sindaco

Pres.ti	Ass.ti
X	
	X
	X
X	
X	
Totali	3 2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Vincenzo Dott. Izzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Airoldi Antonio - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI – ART. 3
COMMA 56 LEGGE 244/2007

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 in data 19.01.2000 e s.m.i di approvazione del regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 54, 55, 56 e 57 della Legge 244/07 (Legge Finanziaria 2008);

Visto l'art. 48, comma 3, del T.U. 267/00 che assegna alla giunta la competenza all'adozione del suddetto Regolamento;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'11.3.2008 recante " legge 24.12.2007, n. 244 disposizione in tema di collaborazioni esterne";

Visto lo schema di regolamento allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti i principi dettati dall'art. 110, comma 6, del T.U 267/2000, come sostituito dall'art. 32 del D.L. 223/06, convertito nella Legge 248/06, nonché le disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/07);

Visto il D.Lgs 267/2000;

Preso atto dei parere resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge

DELIBERA

1) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in premessa, il Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni, composto da n. 12 articoli e allegato al presente atto (Allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale

2) Di dare atto che il citato regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs 267/2000;

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267

COMUNE DI MASSINO VISCONTI

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

(art. 3 -commi 54,55,56,57 – della legge n. 244/2007, art. 48 comma 3 D.Lgs. 267/2000, artt. 46,76,77 D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 artt. 21 e 22 legge 69/2009).

ART. 1
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 comma 6 e segg. del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 110 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3 commi 54,55,56 e 57 della Legge 244/2007 come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale in sede di programmazione annuale.

ART. 2
DEFINIZIONI

1. La nozione di *collaborazione autonoma* deve intendersi come riassuntiva e comprensiva di tutte le tipologie di lavoro autonomo a prescindere dal suo specifico oggetto. Rientrano pertanto in detta nozione, esemplificativamente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, gli incarichi professionali esterni e gli incarichi di consulenza, ricerca e studio.

ART.3
DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA E DEL LAVORO OCCASIONALE

1. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.
2. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sono inserite specifiche clausole inerenti l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
3. E' esclusa in ogni caso l'utilizzazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell'Ente.
4. L'instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa deve essere preventivamente comunicata al competente "Centro per l'Impiego", secondo le vigenti disposizioni normative.
5. Si intendono per prestazioni di lavoro occasionale quelle di durata inferiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare svolte a vantaggio del Comune. In ogni caso, anche allorché la durata della collaborazione sia superiore a trenta giorni, il compenso percepito dal lavoratore non può superare la soglia di Euro 5.000 (cinquemila).
6. Nel caso di attività incardinabile nel concetto di lavoro occasionale i presupposti di attivazione dell'incarico possono risultare fortemente attenuati, fermo il rispetto dell'interesse generale e dell'obiettiva necessità del medesimo.

ART. 4

PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI

1. I provvedimenti per il conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento con l'indicazione per ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, devono essere pubblicati all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente. In assenza della pubblicazione sul sito la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare.
2. L'Ente rende noti, mediante inserimento in una banca dati accessibile al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri incaricati indicando l'oggetto, la durata ed il compenso.

ART. 5

PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITÀ PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio Comunale oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla Legge;
 - b) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
 - d) l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal dirigente o dal responsabile del servizio cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico;
3. I soggetti incaricati ai sensi del presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008 (particolare specializzazione anche universitaria). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.
4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è

causa di responsabilità amministrativa per il responsabile che ha stipulato i contratti;

5. i presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.

ART. 6 PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste in un programma approvato dal Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 55 della Legge 244/2007, come sostituito dall'art. 46 comma 2 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008;
2. La delibera di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al Bilancio di Previsione ai sensi dell'art. 172 del T.U. 267/2000 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel Bilancio preventivo annuale, nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Bilancio Pluriennale secondo le disposizioni degli artt. 165 comma 7, 170 comma 3 e 171 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
3. In alternativa all'approvazione di uno specifico "programma degli incarichi di collaborazione autonoma", l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella Relazione Previsionale e Programmatica, secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 31/2008

ART. 7 LIMITI DI SPESA

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è fissato nel Bilancio di Previsione ai sensi dell'art. 3 comma 56 della Legge 244/2007 come sostituito dall'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008.

ART. 8 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi vengono conferiti dal dirigente competente o dal responsabile del servizio interessato all'incarico, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 5 e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione;
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di Legge;
3. Gli incarichi devono essere assegnati mediante procedure concorsuali, effettuate anche attraverso la valutazione di idonei curriculum. Da esse si può prescindere solo in circostanze particolari, quali l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e l'assoluta urgenza determinata dall'imprevedibile necessità della consulenza in relazione al termine prefissato o ad un evento eccezionale, fermo

restando il rispetto dell'imparzialità amministrativa. Nel caso in cui l'importo netto della prestazione sia superiore alla soglia complessiva di Euro 5.000,00 e non sussista il requisito della unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, l'affidamento deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune per almeno quindici giorni consecutivi. Resta compito del responsabile che si avvale dell'incarico di collaborazione assicurare forme adeguate e consone di trasparenza nell'individuazione del collaboratore, da rapportarsi all'importanza ed entità dell'incarico. Per il conferimento di più incarichi che superino il limite massimo annuo allo stesso soggetto si applicano le disposizioni previste dall'art. 21 comma 2 della Legge 69/2009.

4. Gli incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma, sono formalizzati con apposito contratto stipulato ai sensi dell'art.2222 del Codice Civile in forma scritta, da sottoscrivere prima dell'inizio dell'attività tra il soggetto individuato ed il Responsabile dell'Ente. L'Amministrazione e il Collaboratore curano, per i rispettivi ambiti, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali, inerenti la formalizzazione del rapporto.

I contratti di cui al presente regolamento, devono contenere i seguenti contenuti essenziali:

- a) Descrizione della prestazione e modalità di svolgimento;
- b) La correlazione fra le attività/prestazioni e il progetto o il programma da realizzare;
- c) I tempi previsti e le eventuali penalità;
- d) Le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
- e) I profili inerenti la proprietà dei risultati;
- f) I profili economici.

ART.9

VERIFICA DELL'ESECUZIONE E EROGAZIONE DEL COMPENSO

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino difformi a quanto richiesto o insoddisfacenti. Il dirigente potrà richiedere al soggetto, entro un congruo termine di tempo, l'integrazione dei risultati ovvero, sulla base della quantificazione esatta delle attività prestate, provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente prestabilito.
3. Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento, da parte del dirigente della struttura, dell'esattezza delle prestazioni, secondo i termini contrattuali.
4. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente in materia.

ART.10
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa di cui al presente Regolamento sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di Revisione, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente e comunque, salvo specifiche evenienze, allorché il rapporto di collaborazione autonoma sia superiore ai 5.000,00 Euro.
2. Del parere del Revisore dei Conti, il Responsabile del servizio deve dare atto nella determina contrattuale.

ART. 11
CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa per affidamento di incarichi di cui al presente Regolamento verranno inviati alla Sezione Regionale della Corte dei Conti nel rispetto della normativa vigente al momento dell'affidamento e secondo le modalità fissate dalla Sezione medesima.
2. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione

ART. 12
ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento tutti i rapporti di natura schiettamente subordinata (ex articoli 2094 e segg. Del Codice Civile, art. 36 del D.Lgs. 165/2001 sull'Ordinamento di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), nonché tutti quei rapporti conferiti per:
 - a) le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 113/2007 e dal D.Lgs. 152/2008 secondo la disposizione contenuta all'art. 1 comma 42 della Legge n. 311/2004;
 - b) le attività obbligatorie per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - c) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
 - d) le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione
 - e) componenti di commissioni di gare per lavori, servizi e forniture, nonché di concorsi pubblici.
 - f) Le attività connesse agli adempimenti prescritti dal D.L. 81/2008.
2. Sono inoltre da ritenersi esclusi dalla disciplina del presente regolamento, anche tutte quelle prestazioni di natura professionale che concettualmente possano farsi rientrare nell'ambito dell'appalto di prestazioni di servizi di cui al codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.13
DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel seguente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative nonché di incarichi professionali.
2. Il presente Regolamento assume a riferimento le eventuali modifiche normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni.

ART.14
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è intervenuta l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Airoldi Antonio

Il Segretario Comunale
f.to Izzo Vincenzo

N. 320 Reg. Pubbl.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 20 GEN 2010 a tutto il quindicesimo giorno successivo, ai sensi dell'art 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

.....,li

Il Messo Comunale
f.to Buzzi Maria

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

, ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000)
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs. n. 267/2000)

Il Segretario Comunale
f.to Izzo Vincenzo

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo

.....,li

Il Funzionario incaricato